Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 26 maggio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1966, n. **301.**

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le norme di cui al sesto comma dell'art. 2 e agli articoli 8, 10 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, si applicano un anno dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1966

SARAGAT

MORO — RESTIVO — MARIOTTI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 11 maggio 1966, n. **302.**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: « Nelle Regioni a Statuto autonomo, il parere dovrà essere espresso dagli organi competenti della Regione interessata ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato è sostituito dal seguente:

« La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. Le denuncia degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine " controllata " o " controllata e garantita " sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1966

SARAGAT

MORO — RESTIVO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 maggio 1966, n. 303.

Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunità.

Art. 2.

E' istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) con propria personalità giuridica, con ordinamento e bilancio autonomi.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1966, l'Azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed assolti fino al 30 giugno 1966 dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ed altri.

All'Azienda saranno affidati con decreto del Presidente della Repubblica i compiti di intervento sul mercato derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici.

All'Azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli.

Art. 4.

Sono organi dell'Azienda:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione.

Presidente dell'Azienda è il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'Azienda ed è composto:

a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale può delegargli le sue attribuzioni di presidente dell'Azienda;

b) dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro;

f) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;

g) da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;

h) da due esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati dall'Azienda a norma del successivo articolo 10.

Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, è segretario del Consiglio di amministrazione.

I due componenti di cui alla lettera *h*) sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Essi durano in carica tre anni.

Art. 6.

Il presidente ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera lo statuto dell'Azienda e le sue eventuali modificazioni;

b) delibera sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'Azienda;

c) delibera sulla istituzione, soppressione o cambiamento di sede degli uffici dell'Azienda e sull'assegnazione dei compiti al personale;

d) delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato;

e) delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalità dell'Azienda;

f) delibera sugli schemi di contratto e sui disciplinari tipo;

g) delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda e sulla relativa resa dei conti;

h) delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'Azienda;

i) delibera sulle transazioni e sulla opportunità di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi;

l) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Azienda.

Art. 8.

Gli uffici dell'Azienda sono alle dipendenze di un direttore generale, al quale è attribuito il coefficiente di stipendio 900. Egli sovraintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne è il responsabile.

In particolare il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti, di cui al successivo art. 10, ed assolve per delega del Consiglio di amministrazione, salvo notifica, determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere *c*) ed *h*) dell'articolo precedente.

Art. 9.

Presso l'Azienda è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esercita, in conformità delle leggi che ne disciplinano l'esercizio, il controllo di legittimità sugli atti dell'Azienda; su quelli aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi, a norma del successivo art. 10, il controllo è svolto in via successiva.

Per l'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente è istituito presso l'Azienda un apposito ufficio della Corte dei conti.

Il consigliere delegato al controllo o, in caso di sua assenza od impedimento, il primo referendario preposto all'ufficio, nonchè il direttore della ragioneria, o chi ne fa le veci, assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Per la stipulazione dei contratti dell'Azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

I provvedimenti di approvazione dei contratti aventi per oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo art. 10 sono da assoggettare al visto semplice dell'ufficio di ragioneria dell'Azienda.

Art. 10.

L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo funzionamento ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli interventi nel mercato dei prodotti agricoli, sono affidati, di regola dall'Azienda a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei.

Presso l'Azienda sono istituiti albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di cui al precedente comma, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto è abilitato ad operare, nonchè dei limiti di quantità di prodotto entro i quali può eseguire l'intervento.

Sulla base della domanda dell'interessato, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica ed alla capacità finanziaria del richiedente, e delibera l'iscrizione nell'albo, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo seguente.

Art. 11.

La Commissione incaricata di svolgere l'attività consultiva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è costituita da:

tre rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli agricoltori, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente riconosciute, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni stesse;

un rappresentante dei commercianti, scelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

un rappresentante degli industriali, scelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli istituti di credito, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative associazioni a carattere nazionale legalmente riconosciute.

Art. 12.

I servizi di cui all'art. 10 sono dall'Azienda affidati mediante asta pubblica o, in quanto ritenuto necessario, nei casi indicati dal regolamento dei servizi, mediante licitazione privata.

Qualora sia risultata infruttuosa l'asta pubblica o la licitazione privata, ovvero ricorrano eccezionali circostanze, da valutarsi dal Consiglio d'amministrazione, ovvero si renda necessario, a parere del Consiglio stesso, provvedere con urgenza nell'interesse dell'Azienda, può essere disposto, con adeguata motivazione, che si proceda a trattativa privata.

Art. 13.

I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'art. 10.

Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e la penalità a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze.

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, al quale è dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantità di prodotto trasferita.

Compete all'Azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantità vendute.

Art. 14.

L'assuntore dei servizi può procurarsi i mezzi necessari per effettuare gli acquisti mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate, e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio.

Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore e sulle somme ricavate dalla vendita, surroga l'assuntore stesso nelle obbligazioni che questi aveva con l'azienda di Stato per gli interventi di mercato.

Art. 15.

L'Azienda dispone ed esegue periodicamente accertamenti ed ispezioni sulla gestione degli assuntori del servizio di cui all'art. 10 della presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti.

Art. 16.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, per le spese generali di funzionamento, la somma annua di lire 600 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'anno finanziario 1966 tale assegnazione è fissata in lire 600 milioni, comprese le spese d'impianto. Tale importo è stabilito indipendentemente dalla data di entrata in funzione dell'Azienda.

Art. 17.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 25, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I, II e VI, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge.

L'Azienda rimborserà allo Stato gli assegni per il personale distaccato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 18.

E' data facoltà all'Azienda di avvalersi di prestazioni professionali di esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale.

Lo schema tipo di disciplinare per tali rapporti è stabilito dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto, adottato di concerto, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.

Art. 19.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Azienda, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 10, secondo e terzo comma, e 12 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1966-67, l'Azienda potrà affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all'art. 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo.

Art. 20.

Gli atti di affidamento dei servizi ed i relativi impegni di spesa, connessi con l'espletamento delle attribuzioni previste e disciplinate dalla presente legge, nonchè i contratti e tutte le obbligazioni giuridico-patrimoniali stipulati ed assunti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse e per l'organizzazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, dal 1° luglio 1964 e fino all'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a tutti gli effetti, all'Azienda stessa, la quale, in virtù della presente norma sarà surrogata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 21.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962, è aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'Azienda, al quale verrà fatto affluire un fondo di lire 3 miliardi mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi dall'Azienda a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1964-65.

Il Ministro per il tesoro in relazione ai prelevamenti provvede con propri decreti alle variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'Azienda.

Le somme così prelevate saranno reintegrate al fondo a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 22.

All'onere di lire 3 miliardi previsto dal primo comma dell'art. 21, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo di cui al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Agli oneri di cui all'ultimo comma dell'articolo 21, relativi alle campagne di commercializzazione 1964-65 e 1965-66, valutati in complessive lire 5 miliardi e 100 milioni, si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966.

All'onere di lire 600 milioni di cui all'art. 16, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito, istituita con la legge 21 ottobre 1964, n. 1012.

Art. 23.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività dell'Azienda.

Art. 24.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

MORO — RESTIVO — PIERACCINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA I

(Sostituisce la tabella I annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

Ruolo amministrativo centrale e periferico

Coefficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'Azienda	Nuovo organico
	Carriera direttiva			
900	Direttore generale	7	+ 1	8
670	Ispettore generale	27	+ 1	28
500	Direttore di divisione	68	+ 4	72
402	Direttore di sezione	128	+ 8	136
325	Consigliere di 1ª classe			
271	Consigliere di 2ª classe	235	+ 11	246
229	Consigliere di 3ª classe			
	TOTALI	465	+ 25	490

TABELLA II

(Sostituisce la tabella II annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico

Coefficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'Azienda	Nuovo organico
900	Presidente del Consiglio superiore agricoltura e foreste	1	—	1
670	Ispettore generale	90	+ 1	91
500	Ispettore capo	287	+ 5	292
402	Ispettore superiore	545	+ 8	553
325	Ispettore principale			
271	Ispettore	980	+ 10	990
229	Ispettore aggiunto			
	TOTALI	1.903	+ 24	1.927

TABELLA III

(Sostituisce la tabella VI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili

Coefficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'Azienda	Nuovo organico
500	Ispettore capo	20	+ 2	22
402	Segretario contabile principale	90	+ 4	94
325	Primo segretario contabile	110	+ 8	118
271	Segretario contabile			
229	Segretario contabile aggiunto	280	+ 16	296
202	Vice segretario contabile			
	TOTALI	500	+ 30	530

TABELLA IV

(Sostituisce la tabella VII annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301)

Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo del Ministero dell'agricoltura e foreste

Coefficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301	Variazioni apportate per necessità di personale dell'Azienda	Nuovo organico
325	Archivista superiore	32	+ 1	33
271	Archivista capo	100	+ 2	102
229	Primo archivista	220	+ 7	227
202	Archivista			
180	Applicato	648	+ 10	658
157	Applicato aggiunto			
	TOTALI	1.000	+ 20	1.020

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
RESTIVO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1966.

Integrazione delle tabelle relative alle denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 novembre 1965;

Ritenuta la necessità di procedere anche alla classificazione delle varietà di riso importato dall'estero;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Le tabelle relative alle denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 e determinate ai sensi e per gli effetti della legge di cui alle premesse, sono integrate da quelle allegate al presente decreto, firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1966

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1966
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 279

Tabella per la classificazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso provenienti dall'estero

Tabella aggiuntiva a quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 novembre 1965.

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Yabani	Yabani
Sabini	Sabini
Cody	Cody
Colusa 1600	Colusa 1600
Caloro	Caloro
Chacarero	Chacarero
Yamani	Yamani
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino:*
Arkrose	Arkrose
Bluerose	Bluerose
Magnolia	Magnolia
Nato	Nato
Zenith	Zenith
Gulfrose	Gulfrose
501	501
Blue Bonnet	Blue Bonnet
Gruppo fino:	*Gruppo fino:*
Blue Bonnet	Blue Bonnet
Toro	Toro
Nira	Nira
Century Patna	Century Patna
Belle Patna	Belle Patna
Rexoro	Rexoro
Patna Grain	Patna Grain
Siam Patna	Siam Patna
Vary Lava	Vary Lava
Perola	Perola
Agulha	Agulha

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Yabani:
Corto tondo piccolo perla laterale poco estesa o assente striscia breve o assente dente sfuggente testa regolare sezione tonda.

Sabini:
Corto tondo piccolo perla assente striscia assente dente sfuggente testa regolare sezione tonda.

Cody:
Corto tondo piccolo perla assente striscia breve dente sfuggente testa regolare sezione tonda.

Colusa 1600:
Corto tondo piccolo perla laterale poco estesa striscia assente dente normale - testa normale sezione tonda.

Caloro:
Corto tondo piccolo perla laterale poco estesa striscia allungata dente normale testa normale sezione tonda.

Chacarero:
Corto affusolato piccolo perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione elittica.

Yamani:
Corto tondo piccolo perla assente striscia assente dente regolare testa regolare sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Arkrose:
Semilungo semiaffusolato medio perla assente striscia assente dente pronunciato striscia oblunga sezione elittica.

Bluerose:
Semilungo semiaffusolato medio perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione elittica.

Magnolia:
Semilungo semiaffusolato medio perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

Nato:
Semilungo semiaffusolato piccolo perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

Zenith:
Semilungo semiaffusolato medio perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

Gulfrose:
Semilungo semiaffusolato medio perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

501:
Semilungo affusolato piccolo perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Blue Bonnet:
Semilungo - affusolato piccolo perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda. Peso riferito a 1000 granelle, fino a gr. 16. Lunghezza della granella fino a mm. 6,4.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Blue Bonnet:
Lungo affusolato - piccolo perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione tonda. Peso, riferito a 1000 granelle, superiore a gr. 16. Lunghezza della granella superiore a mm. 6,4. Tolleranza in meno sulla lunghezza mm. 0,3.

Toro:
Lungo affusolato piccolo perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione tonda.

Nira:
Molto lungo affusolato piccolo perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione tonda.

Century Patna:
Lungo affusolato piccolo perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Belle Patna:
Lungo affusolato - piccolo perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Rexoro:
Lungo affusolato piccolo perla assente striscia assente - dente regolare testa oblunga sezione tonda.

Patna Grain:
Molto lungo affusolato medio perla assente - striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Siam Patna:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Vary Lava:

Molto lungo - affusolato - grosso - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Perola:

Lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha:

Lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Tolleranze consentite per le varietà di riso

Gruppo comune o originario

Grane striate rosse	10,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15,00 %	Massimo di impurità varietali 5 % sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate.
Grane gessate	5,00 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 6 %, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,50 %	
Grane macchiate	0,30 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	4,00 %	

Gruppi semifino e fino

Grane striate rosse	10,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15,00 %	Massimo di impurità varietali 5 %.
Grane gessate	5,00 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 6 %, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,50 %	
Grane macchiate	0,30 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	4,00 %	

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) presenza di sostanze minerali e (o) organiche incommestibili fino allo 0,1 per mille;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili fino all'uno per mille.

Nelle varietà vendute come sottotipo, le tolleranze di corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino al quattro per mille.

NOTE GENERALI

1. I risi aventi una percentuale di granelle striate rosse superiore al 10 % debbono essere venduti come « Risi ostigliati » senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi sottotipo.

La dichiarazione di riso ostigliato deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2. La percentuale massima di granelle spuntate non deve superare il 10 %.

3. Nei risi sottotipo è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rottura, quando dichiarata.

4. Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente tabella possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo comune o originario.

5. Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10 %. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

DEFINIZIONI DEI DIFETTI

a) *Grane striate rosse*. — Sono grane striate rosse quelle granelle che presentano, secondo diversa intensità e tonalità, alcune striature longitudinali di colore rosso dovute a residui di pericarpo.

b) *Disformità naturali*. — Nelle disformità naturali si individuano quelle malformazioni di origine ereditaria o non rispetto alle caratteristiche morfolofiche tipiche delle varietà.

c) *Impurità varietali*. — Per impurità varietali è da intendersi la presenza di granelle appartenenti ad altra varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

d) *Riso spuntato*. — Per riso spuntato si intende quella granella da cui sia stato asportato il dente.

e) *Rottura*. — Per rottura si intende quel riso cui è stata asportata una parte della granella di volume superiore al dente.

f) *Gessato*. — Sono gessate quelle granelle che si presentano opache e farinose; oltre il 40 % della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70 % della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90 % della loro superficie per le varietà a perla estesa.

g) *Vaiolato*. — Sono vaiolate quelle granelle che presentano un cerchietto ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolari. Si considerano alla stregua dei vaiolati le granelle che presentano striature nere, leggere, tali da non apparire molto profonde. La striatura e la vaiolatura non devono presentare aloni giallastri o scuri.

h) *Ambrato*. — E' ambrata la granella che ha subìto una leggera uniforme alterazione di colorazione in tutta la sua massa. Tale alterazione fa virare leggermente il colore bianco della granella verso il paglierino chiaro.

i) *Macchiato*. — E' macchiata la granella che presenta in un punto circoscritto della sua superficie una evidente alterazione alla normale colorazione. La macchia può essere di vario colore (nerastro, rossiccio, bruno, ecc.). Si calcolano come macchia anche le striature nere profonde. Se la macchia ha una intensità di colorazione (nera, rosa, bruno-rossiccia) tale da spiccare sul fondo del riso in modo molto vivace, ed una ampiezza che investa la metà ed oltre della superficie della granella, deve essere calcolata alla stregua del giallo.

l) *Giallo*. — E' gialla la granella che ha modificato sostanzialmente anche solo in una parte della superficie, il suo colore normale, assumendo varie sfumature di colorazione da quella giallo-limone a quella giallo-arancio.

Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(4463)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, sulla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sulla istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto l'art. 15 della stessa legge, che prevede la istituzione di un Comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traf-

fico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonchè per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1963, concernente la costituzione del Comitato predetto, nonchè i successivi decreti in data 27 febbraio 1965 e 12 agosto dello stesso anno, relativi alla sostituzione di alcuni componenti dell'organo collegiale;

Considerato che, a seguito di designazione del Ministro per la difesa, occorre sostituire il gen. S. A. Mario Bucchi con il gen. D. A. Massimo Giovannozzi, a decorrere dal 1° dicembre 1965;

Decreta:

Il generale D. A. Massimo Giovannozzi, a decorrere dal 1° dicembre 1965, è chiamato a far parte del Comitato di cui alle premesse, su designazione del Ministro per la difesa, in sostituzione del generale S. A. Mario Bucchi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1966
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 81

(4372)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1966.
Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli ordinari a soggetto floreale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1966 una serie di francobolli ordinari, a complemento di quelle attualmente in corso;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, costituita di quattro valori, a soggetto floreale.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche della serie di francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1966
Registro n. 39 Ufficio risc. poste e telec., foglio n. 216

(4373)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1966.
Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1965, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 763 in data 10 marzo 1966 e relativo allegato, con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia designa il sig. Bernardo Dal Mas, assessore del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, quale suo rappresentante effettivo in seno alla Commissione stessa, in sostituzione del sig. Bruno Giust, destinato ad altro incarico.

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Bernardo Dal Mas è chiamato a partecipare, quale membro effettivo in rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia ed in sostituzione del sig. Bruno Giust, alle sedute della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati e dei Comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle quali si trattino materie interessanti le Regioni a Statuto autonomo, entro i limiti dei poteri conferiti dalla Costituzione alle predette Regioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1966

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1966
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 91

(4297)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1966.

Classificazione tra le statali d'una strada in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 73 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 65 « della Futa » in località La Casetta di Covigliaco, Il Giogo, bivio Le Mozzette presso San Pietro a Sieve della lunghezza di chilometri 32+724;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 65 « della Futa » in località La Casetta di Covigliaco, Il Giogo, bivio Le Mozzette presso San Pietro a Sieve della lunghezza di km. 32+724 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 503 « del Passo del Giogo ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1966
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 341

(4339)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1966.

Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, concernente il riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Ritenuta la opportunità di procedere alla ricostituzione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati, prevista dall'art. 6 della legge predetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » è composta come segue:

a) Calvi on. Ettore, Sottosegretario di Stato, presidente;

b) Luciani dott. Antonio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) Valle dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

d) Campanella prof. Domenico, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) Porta dott. Enzo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

f) Vitale dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) Pierucci Giulio, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

h) Buschi Nazzareno, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

i) Matricardi cav. Bruno, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro (UIL);

l) Vesentini cav. uff. Alfonso, in rappresentanza della confederazione generale italiana sindacati lavoratori (CISL).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1966

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1966
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 110

(4400)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Unione cooperativa di consumo Boffalora, Cooperativa a r. l. », con sede in Boffalora Ticino (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 31 gennaio 1966 alla Società cooperativa « Unione cooperativa di consumo Boffalora, Cooperativa a r. l. », con sede in Boffalora Ticino (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Unione cooperativa di consumo Boffalora, Cooperativa a r. l. », con sede in Boffalora Ticino (Milano), costituita per rogito notaio dott. Achille Piccaluga in data 26 luglio 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Piergiorgio Gattinoni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1966

Il Ministro: BOSCO

(4296)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società Fondiaria Agricola Industriale - SFAI, Società per azioni, con sede in Valdagno (Vicenza).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società Fondiaria Agricola Industriale SFAI, Società per azioni, con sede in Valdagno (Vicenza), è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 691682 di protocollo, in data 3 luglio 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Accertato altresì che nei complessi suddetti sono compresi impianti necessari per il trasporto di energia elettrica alla S.a.s. Valli Zignago & Perera, con sede in Portogruaro (Venezia), e alla Tenuta Santa Margherita Amministrazione Gaetano Marzotto, con sede in Portogruaro (Venezia);

Considerato che dagli elementi forniti con lettere del 4 e 16 febbraio 1966 la Società Fondiaria Agricola Industriale SFAI, Società per azioni non risulta consociata alle imprese suddette, ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Considerato che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e che gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica alle imprese suddette sono compresi negli impianti di distribuzione della Società Fondiaria Agricola Industriale SFAI, Società per azioni, da trasferire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società Fondiaria Agricola Industriale SFAI, Società per azioni, con sede in Valdagno (Vicenza), nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Vicenza con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Vicenza o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al Presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pen-

denti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4327)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società in accomandita per azioni L. De Medici & C., con sede in Ciriè (Torino).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società in accomandita per azioni L. De Medici & C., con sede in Ciriè (Torino), è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 689068 di protocollo in data 14 aprile 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito nel biennio 1959-60 energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società in accomandita per azioni L. De Medici & C., con sede in Ciriè (Torino), nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Torino o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4326)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 maggio 1966.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica nell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerati i risultati delle campagne di vaccinazione attuate nella Valle Padana in base alle ordinanze ministeriali 5 agosto 1964 e 21 luglio 1965;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa degli animali bovini di età superiore a quattro mesi, esistenti nel territorio delle province di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso; Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Udine, Trieste, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Bologna, Ferrara; Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Piacenza e Reggio Emilia.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 1° ottobre e termineranno il 31 dicembre 1966.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 non possono essere introdotti nel territorio delle Provincie indicate all'articolo 1 bovini di età superiore a quattro mesi, provenienti dal restante territorio nazionale così come dall'estero, che non siano stati vaccinati con vaccino antiaftoso trivalente da almeno 15 giorni e da non oltre 4 mesi, ad eccezione di quelli destinati direttamente ai macelli.

Quelli provenienti dal rimanente territorio nazionale debbono essere scortati da un certificato conforme al Mod. n. 1 allegato, ed il loro inoltro dovrà essere segnalato a mezzo telegramma - a spese degli interessati - dal veterinario del Comune di partenza a quello del Comune di destinazione.

Per quanto attiene a quelli importati dall'estero sono riconosciuti validi i certificati di origine e di sanità oppure il Mod. A, sostitutivo dei medesimi, rilasciato dai veterinari di confine.

Art. 3.

La vaccinazione sarà eseguita dai veterinari comunali o da veterinari liberi esercenti a ciò autorizzati dal veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione dovrà essere data comunicazione settimanale al veterinario provinciale, su modello conforme all'allegato n. 2. I veterinari liberi esercenti rimetteranno copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 4.

I veterinari comunali, su richiesta degli interessati, sono autorizzati a rilasciare il certificato di vaccinazione, conforme all'allegato modello n. 1, sul quale debbono essere riportati anche il numero e la data della comunicazione prescritta nell'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 5.

Il vaccino antiaftoso da impiegare è di tipo trivalente ed è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 6.

Per gli interventi eseguiti sarà corrisposta ai veterinari, per le spese da essi sostenute, la somma di lire 200 a capo da parte dei proprietari degli animali vaccinati.

Art. 7.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 5 maggio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

MODELLO 1

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Vista l'ordinanza ministeriale . . . .

si certifica che il bovino di razza . . . .

di età . . . . . di sesso . . . . . . contrassegnato con . . . . .

è stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa trivalente in data . . . . . .

. . . . come da comunicazione settimanale del . . . . . / con vaccino, serie . . . . . prodotto dall'Istituto

. . . . . . prevista dall'art. 3 dell'ordinanza succitata / zooprofilattico sperimentale di . . . . (1)

Il veterinario comunale

. . . .

. . . . . li . . . .

(1) Depennare la dicitura che non serve.

MODELLO 2

VACCINAZIONI ANTIAFTOSE

ESEGUITE NELLA SETTIMANA dal . . . . al . . . .

Ai sensi **dell'ordinanza ministeriale . . . .**

Provincia di . . . . Comune di . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno n.	Vitelli sopra l'anno n.	Manze n.	Vacche n.	Tori n.	Buoi n.

(4431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle elezioni suppletive per la nomina di un componente del Comitato nazionale per le scienze matematiche, art. 35, del regolamento elettorale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate n. 86.

Hanno riportato voti:

Dantoni prof. Giovanni .	voti n. 40
Gherardelli prof. Francesco . .	» 3
Lombardo prof. Lucio . .	» 3
Longo prof. Carmelo . .	» 2
Manara prof. Carlo Felice . .	» 2
Marchionna prof. Ermanno . . .	» 1
Martinelli prof. Enzo	» 24
Morin prof. Ugo . . .	» 1
Rizza prof. Gianbattista	» 1
Vaona prof. Guido . . .	» 1
Vesentini prof. Edoardo . . .	» 1
Villa prof. Mario . .	» 1

Pertanto risulta eletto il prof. Giovanni Dantoni con voti n. 40.

Risultati delle elezioni suppletive per la nomina di un componente del Comitato nazionale per le scienze chimiche, art. 35, del regolamento elettorale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate n 137, n. 1 schede nulle, n. 1 schede bianche. Hanno riportato voti:

Accascina prof. Filippo . .	voti n. 1
Giacometti prof. Giovanni . . .	» 1
Liquori prof. Alfonso . . .	» 21
Rolla prof. Mario . . .	» 2
Scrocco prof. Eolo . . .	» 1
Simonetta prof. Massimo	» 109

Pertanto risulta eletto il prof. Massimo Simonetta con voti numero 109.

Risultati delle elezioni suppletive per la nomina di un componente del Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche, art. 35, del regolamento elettorale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate n. 275, n. 14 schede nulle, n. 3 schede bianche. Hanno ripotato voti:

Adriani prof. Achille	voti n. 5
Alfieri prof. Nereo	» 1
Arias prof. Paolo Enrico	» 90
Becatti prof. Giovanni	» 9
Cagiano De Azevedo prof. Michele	» 93
Castagnoli prof. Ferdinando	» 4
Donadoni prof. Fabrizio	» 4
Gullini prof. Giorgio	» 28
Laurenzi prof. Luciano	» 3
Lilliu prof. Giovanni	» 2
Mansuelli prof. Guido Achille	» 1
Pallottino prof. Massimo	» 11
Paribeni prof. Enrico	» 1
Polacco prof. Luigi	» 4

Pertanto risulta eletto il prof. Michele Cagiano De Azevedo con voti n. 93.

(4375)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1966, la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 959.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4479)

Autorizzazione al comune di Lomaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Lomaso (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.712.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4471)

Autorizzazione al comune di Pieve di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Pieve di Bono (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4472)

Autorizzazione al comune di Castelbaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Castelbaldo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4464)

Autorizzazione al comune di Valvestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Valvestino (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.040.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4465)

Autorizzazione al comune di Roccastrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Roccastrada (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.762.674, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4466)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.749.934, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4467)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giuseppe Minghetti, nato a Forlimpopoli (Forlì) il 24 ottobre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di Chimico, rilasciatogli dalla Università di Bologna il 29 dicembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4314)

Il dott. Gioacchino Pellegatti, nato a Stienta (Rovigo) il 9 novembre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di Dottore commercialista, rilasciatogli dalla Università di Bologna l'8 gennaio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4315)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Francesco Laboccetta, nato a Napoli il 14 ottobre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Napoli il 17 dicembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4316)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giovanni Battista Raffi, nato a Imola (Bologna) il 5 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di Medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Bologna al 30 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4317)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 25 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,45	624,42	624,42	624,45	624,76	624,39	624,75	624,71	624,47
$ Can.	580,261	580,10	580 —	580 —	579,25	580,40	580,10	580,40	580 —	579,75
Fr. Sv.	144,76	144,72	144,73	144,72	144,70	144,79	144,71	144,79	144,75	144,72
Kr. D.	90,332	90,30	90,32	90,28	90,30	90,34	90,27	90,30	90,30	90,28
Kr. N.	87,30	87,25	87,25	87,26	87,25	87,29	87,26	87,25	87,26	87,25
Kr. Sv.	121,20	121,30	121,30	121,26	121,25	121,20	121,26	121,20	121,33	121,27
Fol.	172,13	172,10	172,08	172,055	172,05	172,16	172,06	172,15	172,09	172,07
Fr. B.	12,56	12,55	12,5525	12,55375	12,545	12,55	12,5505	12,55	12,55	12,545
Franco francese	127,48	127,43	127,41	127,43	127,40	127,47	127,435	127,40	127,46	127,44
Lst.	1744,10	1743,70	1743,70	1743,40	1743,25	1743,95	1743,40	1742,95	1743,60	1743,30
Dm. occ.	155,56	155,49	155,55	155,525	155,50	155,56	155,53	155,55	155,55	155,53
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,17375	24,15	24,18	24,17375	24,17	24,18	24,18
Escudo Port.	21,77	21,77	21,75	21,7625	21,78	21,76	21,74125	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,42375	10,42	10,42	10,4175	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 25 maggio 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,405
1 Dollaro canadese	580,05
1 Franco svizzero	144,715
1 Corona danese	90,275
1 Corona norvegese	87,26
1 Corona svedese	121,26
1 Fiorino olandese	172,057
1 Franco belga	12,552
1 Franco francese	127,432
1 Lira sterlina	1743,40
1 Marco germanico	155,527
1 Scellino austriaco	24,174
1 Escudo Port.	21,752
1 Peseta Sp.	10,421

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Rocca di Neto (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 880 (pubblicato nella *Gazzètta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 - supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta CAPUTI Alberto fu Francesco e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in lire 1.002.375 (lire unmilioneduemilatrecentosettantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 428.068,45 già liquidato con decreto ministeriale 28 settembre 1960, n. 6110/4014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente Commissione provinciale e della Commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficienti di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1	—	Seminativo	II	4.67.30	1.355,17	305	413.327
6	11	—	Id.	III	0.19.00	34,20	335	11.457
6	12	—	Id.	III	0.71.40	128,52	335	43.054
6	13	—	Id.	III	0.46.00	82,80	335	27.738
6	5	parte	Id.	I	2.24.60	875,94	290	254 023
6	6	parte	Pascolo	I	8.31.50	665,20	380	252.776
			Totali . . .		16.59.80	3.141,83		1.002.375

(4023)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa di consumo, agricola, operaia, con sede in Montecosaro (Macerata).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 aprile 1966 la gestione commissariale della Società cooperativa di consumo agricola, operaia, con sede in Montecosaro (Macerata) è stata prorogata fino al 7 giugno 1966.

(4337)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto 27 gennaio 1966 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1966 (registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 13), è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Gennaro Iorio da Afragola (Napoli), via G. Ciaramelli n. 35, avverso la decisione 23 settembre 1964, n. 1167/30, con la quale la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali ebbe a dichiarare irricevibile il ricorso di 2ª istanza del medesimo, in quanto egli aveva presentato opposizione in 1ª istanza alla Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di Napoli oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'iscrizione negli elenchi (come previsto dall'art. 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1937).

(4246)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Tommasi Giovanni intesa ad ottenere, per sè e familiari, la restituzione nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio del 10 febbraio 1933, n. 50/7;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8309.00;

Decreta:

Il cognome del sig. Tommasi Giovanni, nato a Savogna di Isonzo il 22 gennaio 1911 e ivi residente in via 24 Maggio numero 60, è restituito a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Tomsic ».

Con la presente determinazione viene restituito nella forma originaria anche il cognome della moglie Kunc Teresa in Tommasi, nata a Montespino d'Idria il 7 ottobre 1912.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 10 maggio 1966

Il Prefetto: PRINCIVALLE

(4348)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito degli idonei e dei vincitori del concorso per titoli ad un posto di primo ricercatore (ex coefficiente di stipendio 580) nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte seconda, personale, anno 2°, n. 6, in data 20 dicembre 1965, è stata pubblicata la graduatoria generale di merito degli idonei e dei vincitori del concorso per titoli ad un posto di primo ricercatore (ex coefficiente di stipendio 580) nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo - Roma, approvata con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 19 ottobre 1965, n. 03/20483.

Il concorso predetto era stato bandito con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 2 marzo 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 72 del 22 marzo 1965.

(4286)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a sette posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I sette posti messi a concorso saranno attribuiti, nell'ordine risultante dalla graduatoria di cui al successivo art. 9, in ragione di:

sei posti ai candidati che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea specificati al punto 1) del successivo art. 2);

un posto al candidato che sia in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati al punto 2) dello stesso art. 2.

Art. 2.

Requisiti

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

1) diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali;

2) diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei diplomi di laurea sopraindicati, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli impiegati suddetti debbono dichiarare nella domanda se intendono sottoporsi alle prove di esame stabilite per i candidati laureati in giurisprudenza o scienze politiche ovvero a quelle stabilite per i candidati laureati in scienze economiche e commerciali o provvisti di titolo equipollente e concorreranno quindi per il contingente di posti corrispondente al programma prescelto.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislative 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organiz-

zate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660); limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

m) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

n) per le vedove e gli orfani di guerra o di caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, numero 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2).

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, quarto comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite ai sensi dell'art. 3);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta;

o) il programma prescelto (solo per i candidati di cui al secondo comma del precedente art. 2).

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consteranno di quattro prove scritte obbligatorie e di una prova orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le quattro prove scritte obbligatorie si svolgeranno sopra argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esami di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Art. 6.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la Commissione aggiungerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con il punteggio relativo alle prove facoltative di lingue.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se acquisiti dall'interessato dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie dei funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza e di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al pre-

sente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere la annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo;

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento.

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, o di carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al penultimo comma del precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 53, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1953, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare un decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati o invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata dovranno presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati appartenenti ai ruoli ordinari od ai ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8.

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

x) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

y) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultano la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta di:

un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere le prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

Le prove di esame si svolgeranno sopra argomenti del seguente programma

Prove per i candidati laureati in giurisprudenza oppure in scienze politiche:

Prove scritte obbligatorie:

I) diritto costituzionale;
II) diritto civile e commerciale;
III) economia politica e scienza delle finanze;
IV) diritto amministrativo.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) diritto internazionale pubblico e privato;
3) elementi di diritto e procedura penale;
4) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
5) statistica;
6) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
7) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici;
8) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
9) regolamento per la navigazione interna;
10) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Prove per i candidati laureati in economia e commercio oppure provvisti di titolo equipollente:

Prove scritte obbligatorie:

I) diritto costituzionale;
II) diritto civile e commerciale;
III) economia politica e scienza delle finanze;
IV) ragioneria e computisteria.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) diritto amministrativo;
3) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
4) statistica;
5) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
6) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici;
7) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
8) regolamento per la navigazione interna;
9) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1966

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1966
Registro n. 103 *bilancio Trasporti* (*I.G.M.C.T.C.*), *foglio n.* 340

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione da inviarsi in carta da bollo

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sette posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . in data . . . . presso l'Università di . . . . . (oppure di appartenere alla carriera di concetto con la qualifica di . . . . . e di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .) di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .;

di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Dichiara inoltre (solo per coloro che appartengono alla carriera di concetto con qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata e che siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado) di voler sottoporsi alle prove di esame stabilite per i candidati laureati in . . . .

Per la prova di lingua straniera, sceglie la lingua . . . (francese, inglese, tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . .

Firma (1) . . . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(3512)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esame a undici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1965.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1965, n. 1541, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 7 agosto 1965 e nel 13° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1965, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a undici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice del concorso per esame a undici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 marzo 1965, n. 1541, è costituita come segue:

Presidente:
Bartolotta dott. Francesco, consigliere di Stato;

Membri:
Corazza prof. Giancarlo, straordinario di campi elettromagnetici e circuiti nell'Università di Trieste;
D'Amelio prof. Luigi, ordinario fuori ruolo di macchine nell'Università di Napoli;
Calabrese ing. Raffaele, ispettore generale;
Cinque ing. Luigi, direttore di divisione;

Segretario:
Noto dott. Vito, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti addì 4 *aprile* 1966
Registro n. 32, *foglio n.* 053

(4209)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1965, registro n. 2, foglio n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 24 marzo 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo.

Membri:
Coletta dott. Guido, direttore di divisione;
Carlucci dott. Marcello, direttore di divisione;
Leone dott. Leonida, direttore di divisione;
Polito dott. Antonio, direttore di divisione.

Segretario:
De Marco dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5.

La spesa presunta di L. 600.000, graverà sul capitolo 1063 dell'esercizio finanziario 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1966

Il Ministro: Mariotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1965
Registro n. 9, *foglio n.* 58

(4516)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.